

REPERTORIO N. 162269 RACCOLTA N. 15626

Verbale di Assemblea Straordinaria della Società "COOPERATIVA

CULTURALE LABORATORIO 2001 - Società Cooperativa a respon-

sabilità limitata", con sede in Roma, Via Dei Volsci n.56, Partita I.V.A.

02150561005, Codice Fiscale e numero di iscrizione: 97003570583

del Registro delle imprese di Roma, R.E.A. 457295

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno diciassette del mese di dicembre in

Roma, nel mio studio ore 10

(Roma il 17.12 2004) ore DIECI

Avanti a me Dott. ANDREA CASTELNUOVO, Notaio in Roma, con

studio al Lungotevere Flaminio 28, iscritto al Collegio Notarile dei Di-

stretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei

testimoni per espressa rinuncia fatta dalla Comparente, col mio con-

senso,

E' presente la Signora:

- MORANDO DANIELA, nata a Roma il 29 aprile 1969, codice fiscale

dichiarato: MRN DNL 69D69 H501L la quale dichiara di intervenire

al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione della "COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO

2001 - Società Cooperativa a responsabilità limitata", con sede in

Roma, Via Dei Volsci n. 56, ove per la carica si domicilia, Partita I.V.A.

02150561005, Codice Fiscale e numero di iscrizione: 97003570583

del Registro delle imprese di Roma, R.E.A. 457295 giusti i poteri a lei

conferiti e mai revocati come dichiara

Req. to ROMA  
12/30-12-2004



Comparsente, cittadina italiana, della cui identità personale e qualifica	Succ
sono io Notaio certo, richiede a me Notaio di redigere il verbale di as-	
semblea straordinaria della "COOPERATIVA CULTURALE LABORA-	- del Collegio
TORIO 2001 - Società Cooperativa a responsabilità limitata", convo-	RLC
cata in questo giorno, ora e luogo, in seconda convocazione con lette-	
ra raccomandata spedita ai soci e all'organo amministrativo in data	così come r
4 dicembre 2004	ge, si allega
a norma di statuto, per discutere e deliberare sul seguente	da me notai
ORDINE DEL GIORNO	Dichiara, l'a
1) Proposta di adeguamento integrale dello statuto sociale previsto dal	sensi dello
D.L. del 17/01/2003 n.6	del giorno d
2) Proposta di eliminazione del Collegio Sindacale;	Tutti gli inte
3) Varie ed eventuali.	gli argomen
Assume la presidenza dell'assemblea, il Presidente del Consiglio di	Sul primo p
Amministrazione signora MORANDO DANIELA la quale constata:	agli interve
- la regolare convocazione dell'assemblea effettuata a norma di sta-	statuto soc
tuto;	17/01/2003
	te, così co
ed accerta che sono presenti:	che da ad
n. 9 nove soci i quali in proprio ed in virtù di	Il Presiden
regolari deleghe agli atti della società rappresentano	quanto se
voti 13 tredici sui quattordici	rientra in
voti che sono il complesso dei voti dei soci della Cooperativa;	operativa
- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente sono pre-	resterà co
senti	Il Preside

qualifica	Sicari Cristina Salerno Giorgio
le di as-	
ABORA-	- del Collegio sindacale sono presenti Zoli Marta
, convo-	Riccardi Salvatore
on lette-	
data	così come risulta dal foglio di presenze che, vidimato a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A" (All. A) previa lettura da me notaio datane alla comparente;
	Dichiara, l'assemblea validamente convocata e legalmente costituita ai sensi dello statuto sociale vigente ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.
risto dal	Tutti gli intervenuti dichiarano di essere pienamente a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.
iglio di	Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ampiamente agli intervenuti le ragioni per le quali si rende opportuno adeguare lo
ta:	statuto sociale alle nuove disposizioni di legge previste dal D.Lg.vo del 17/01/2003 e ampiamente illustra il principio della mutualità prevalente, così come delineato dal legislatore e di tutte le necessarie modifiche da adottare.
di sta-	
virtù di	Il Presidente illustra l'opportunità di congedare il Collegio Sindacale in quanto secondo la normativa dell'art.2477 c.c. la cooperativa non rientra in quelle società aventi l'obbligo di costituirlo, pertanto la cooperativa non avrà il collegio sindacale e l'art.30 dello statuto sociale
o pre-	resterà come mera previsione.
	Il Presidente sottopone all'esame dell'assemblea il nuovo testo orga-



nico di statuto sociale articolo per articolo riformulato alla luce della recente normativa sulle società cooperative.

L'assemblea, dopo approfondita disamina delle proposte del presidente, alla unanimità dei voti dei presenti

"CC

DELIBERA

- di adottare il nuovo testo di statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "B" (All. B) previa lettura da me Notaio datane alla comparente e vidimazione a norma di legge.

1) DE RUS

Firma del socio

- di congedare i componenti del collegio sindacale ringraziandoli per la l'attività fin qui svolta.

2) ARCAN

Firma del socio

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il

3) BRUSC

Firma del socio

Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore *UNDICI E*

4) PALOM

Firma del socio

*MINUTI QUARANTA*

5) CICCIA

Firma del socio

Di quanto sopra richiesto rice-

vo il presente atto che pubblico mediante lettura da me Notaio fatta alla Comparsente la quale, da me interpellata, lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive in calce.

6) SALERI

Firma del socio

E' scritto con mezzo meccanico per

scrittura indelebile da persona di mia fiducia ma per mia cura e da me Notaio completato a mano in pagine tre e righe ventidue dell'unico foglio di cui si compone.

7) ORISTA

Firma del socio

8) CIMELI

Firma del socio

9) PITTAL

Firma del socio

10) SICARI

Firma del socio

11) MIREN

Firma del socio

*Domenico...*

*[Handwritten signature]*



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL 17 DICEMBRE 2004

PRESSO LO STUDIO DEL NOTAIO ANDREA CASTELNUOVO  
IN ROMA LUNGOTEVERE FLAMIMIO N.28

## FOGLIO DI PRESENZA

DEI SOCI DELLA

"COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 A R.L."

Sede: 00185 Roma via dei Volsci n.56  
Registro delle Imprese di Roma n.2215/80  
CCIAA R.E.A. n. 457295  
Codice fiscale n. 97003570583  
Partita IVA n. 02150561005

### SOCI

1) DE RUSSIS VITO NICOLA, nato a Polignano a Mare il 14 novembre 1929, iscritto al n.11 del Libro dei Soci

Firma del socio o del delegato \_\_\_\_\_

2) ARCANO MAURIZIO, nato a Roma il 4 luglio 1951, iscritto al n.14 del Libro dei Soci

Firma del socio o del delegato Marta Coli per delega

3) BRUSCHI MARINA, nata a Roma l' 11 ottobre 1953, iscritta al n.15 del Libro dei Soci

Firma del socio o del delegato Padamundo x delega

4) PALOMBI EDOARDO, nato a Terni il 5 settembre 1948, iscritto al n.16 del Libro dei Soci

Firma del socio o del delegato Edoardo Palombi

5) CICCARELLI IVANO, nato a Marino (RM) il 7 novembre 1960, iscritto al n.19 del Libro dei Soci

Firma del socio o del delegato Edoardo Palombi x delega

6) SALERNO GIORGIO, nato a Torino l' 8 novembre 1955, iscritto al n.20 del Libro dei Soci

Firma del socio o del delegato Giorgio Salerno

7) ORISTANO ANTONIO, nato a Friburgo (Svizzera) il 23 maggio 1963, iscritto al n.21 del Libro dei Soci

Firma del socio o del delegato Antonio Oristano

8) CIMEI PAOLO, nato a Roma il 12 agosto 1957, iscritto al n.23 del Libro dei Soci

Firma del socio o del delegato Paolo Cimei

9) PITTALUGA FABIO, nato a Roma il 18 febbraio 1964, iscritto al n.24 del Libro dei Soci

Firma del socio o del delegato Paolo Cimei

10) SICARI CRISTINA, nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 6 gennaio 1965, iscritto al n.25 del Libro dei Soci

Firma del socio o del delegato Cristina Sicari

11) MIRENDA PAOLA, nata a Roma il 28 aprile 1964, iscritta al n.26 del Libro dei Soci

Firma del socio o del delegato Padamundo



12) MORANDO DANIELA, nata a Roma il 29 aprile 1969, iscritta al n.27 del Libro dei Soci

Firma del socio o del delegato

*Daniela Morando*

13) RICCIARDI SALVATORE, nato a Roma il 17 settembre 1940, iscritto al n.28 del Libro dei Soci

Firma del socio o del delegato

*Salvatore Ricciardi*

14) ZOLI MARTA, nata a Roma il 27 gennaio 1971, iscritto al n.29 del Libro dei Soci

Firma del socio o del delegato

*Marta Zoli*

SOCI PRESENTI DI PERSONA:

N. 9

SOCI PRESENTI PER DELEGA (CHE SI ALLEGA):

N. 4

SOCI ASSENTI

N. 1

*Daniela Morando*

*Salvatore Ricciardi*



DEN

Art.1 - d

denomina

Società C

La coope

di volta i

supprime

ufficio in t

Art.2 - S

ratio e

stato-ge

veramen

colle

ingrad

di

colle

La coope

colle

metodi ec

colle

Per il per

colle

colle

## STATUTO

### Titolo 1

#### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E OGGETTO - DURATA


**Art.1 - denominazione e sede -** E' costituita una società cooperativa denominata "COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 - Società Cooperativa" con sede legale nel Comune di Roma.

La cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

**Art.2 - Scopo e oggetto -** Scopo sociale e mutualistico della cooperativa è perseguire il comune interesse e bisogno etico-politico-sociale-culturale dei soci a fare ed avere una informazione mediatica veramente libera e indipendente, a propagare i propri ideali sociali e culturali quale esigenza dei soci stessi alla promozione umana, alla integrazione sociale dei cittadini e alla soddisfazione dei bisogni di informazione di tutta la collettività mediante l'attività, di gestione di emittenti radiofoniche, di reti telematiche o anche a mezzo stampa.

La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è impegnata.

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di



	esercitare, con la collaborazione gratuita di tutti i soci, quale oggetto	fine co
	della propria attività:	- stipu
	L'utilizzazione dei sistemi di radio-televisione e telematici ai fini della	senze
	realizzazione ed emissione di programmi e notiziari aventi carattere	svolgt
	politico, economico, sociale, sindacale, culturale, scientifico e di attua-	- costi
	lità, particolarmente rivolti ai lavoratori, ai giovani, alle donne e agli	mitata
	emarginati e diretti alla ricerca di nuove e avanzate forme di aggrega-	- cos
	zione sociale e di territorio nell'ambito regionale, provinciale e nazio-	septe
	nale, con altre cooperative culturali, circoli culturali e altre forme asso-	- dar
	ciative;	cons
	Promuovere e realizzare manifestazioni artistiche, manifestazioni di-	scam
	battito, musicali, folkloristiche, letterarie, comprese mostre di pittura,	- con
	scultura e rassegne fotografiche, nonché proiezioni cinematografiche;	qual
	Svolgere attività editoriale, anche con pubblicazioni periodiche, ai fini	ed
	culturali e di ricerca di cui al n.1 e n.2. La cooperativa potrà svolgere	- ch
	qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate sul piano orga-	da e
	nizzativo, di studio e di ricerca.	is
	Tale attività verrà svolta a favore di ogni persona, sia essa socia o non	re co
	socia, raggiungibile dal servizio informativo prestato dalla cooperativa,	- co
	potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli ap-	di
	porti di beni e servizi anche di non soci nel rispetto dei principi mutua-	- w
	listici.	ca
	La Società Cooperativa, inoltre, potrà:	ti
	- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;	za
	- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od af-	Ar

oggetto	fine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interes-	
ni della	senze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se	
trattare	svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;	
attuazione	- costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità li-	
agli	mitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;	
gregazione	- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545-	
nazione	septies c.c.;	
passo-	- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici,	
	consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli	
oni di-	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
struttura,	- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto	
ifiche;	qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli	
ai fini	enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
oligere	- effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato	
orga-	da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di amministrazione	
	ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per	
o non	le assemblee straordinarie;	
rativa,	- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i	
gli ap-	medesimi;	
mutua-	- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elen-	
	cate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrat-	
	tuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finan-	
	ziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.	
od af-	<b>Art.3 - Durata</b> - La società cooperativa ha la durata illimitata salvo	



*Andrea Arnaldo*



*Isabella*

scioglimento da deliberarsi dall'assemblea dei soci.

## Titolo 2

### REQUISITI MUTUALISTICI – REGOLAMENTI

**Art.4 – Requisiti mutualistici - La società cooperativa**

"COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 - Società Cooperativa" deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al precedente articolo 2.

L'Organo Amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c..

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi even-

tualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Nei rapporti con i soci della cooperativa vige il rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci, sia al momento della costituzione del rapporto societario che nell'esecuzione dei successivi rapporti mutualistici.

**Art.5 - Regolamenti** - I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

### Titolo 3

#### PATRIMONIO SOCIALE – STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

**Art.6 – Patrimonio sociale** - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di €. 25,00 (Euro venticinque/00). Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di Euro 25,00 (venticinque/00). Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art.2525, secondo comma del c.c..

b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai



*Andrea Castellani*



*Daniela Rinaldi*

sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59;

d) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

**Art.7 – Strumenti di Finanziamento-** La società cooperativa può emettere strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, riservati esclusivamente ad investitori qualificati secondo quanto disposto dall'art.2526, ultimo comma del codice civile.

#### Titolo 4

#### SOCI

**Art.8 – Soci** - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono far parte della cooperativa sia le persone fisiche che quelle giuridiche. Per essere ammesso in qualità di socio è necessario avere interesse al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa e non avere interessi contrastanti con essa. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

**Art.9 – Ammissione dei soci** - L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda sottoscritta dal richiedente. La domanda deve contenere:

a) se trattasi di persona fisica: l'indicazione del nome, cognome, data

e luogo di nascita e residenza e codice fiscale del richiedente,  
 l'indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art.8,  
 l'indicazione della quota che intende sottoscrivere, la richiesta moti-  
 vata di ammissione ad una particolare categoria di soci, la dichiarazio-  
 ne di conoscere ed attenersi al presente Statuto e ai regolamenti in-  
 terni, la dichiarazione di conoscere ed attenersi ed alle deliberazioni  
 legalmente adottate dagli organi sociali;  
 b) se trattasi di persona giuridica: l'esatta denominazione e ragione  
 sociale, il numero d'iscrizione delle imprese, il capitale sociale sotto-  
 scritto e versato, la sede legale, il nominativo del rappresentante le-  
 gale, la testata o le testate di cui l'ente o la società è eventualmente  
 editrice, le stesse dichiarazioni previste per le persone fisiche sotto-  
 scritte dal rappresentante legale, la dichiarazione che la persona giuri-  
 dica è nel libero esercizio della sua attività non trovandosi in stato di  
 fallimento, amministrazione controllata, liquidazione o concordato pre-  
 ventivo.  
 Per le persone giuridiche richiedenti l'ammissione a socio, la doman-  
 da, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e deve essere  
 corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla deliberazione  
 dell'organo competente. Per le persone giuridiche per cui è prevista  
 l'iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese la domanda deve inol-  
 tre essere corredata da certificato con data non anteriore ad un mese  
 rilasciato da detto Ufficio attestante l'iscrizione e i poteri conferiti al  
 rappresentante legale.  
 Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

		Art. 10
	all'art.4 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto	in rela
	articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per	o al d
	l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporanea-	realiz
	mente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della	Art. 11
	cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà an-	opera
	notata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	poter
	stati effettuati i versamenti di cui all'art.13.	nomi
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione	zioni
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà	Art. 1
	inefficace.	soci
	Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazio-	gett
	ne di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni	form
	all'interessato a mezzo raccomandata r.r. al domicilio eletto. In questo	amm
	caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione	leme
	del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in as-	coll
	semblea.	coll
	L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissio-	grad
	ne non accolte.	non
	Nella propria relazione annuale, il Consiglio di amministrazione deve	Al
	relazionare all'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio	coll
	per l'ammissione di nuovi soci.	coll
	Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere altri documenti	Art
	e notizie. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Ammini-	soc
	strazione. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'assemblea ordina-	si
	ria.	

**Art.10 - Categorie di soci** - E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

**Art.11 - Soci sovventori** - Nel caso in cui vengano costituiti dalla cooperativa fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, la società cooperativa può emettere quote nominative trasferibili a favore di soci sovventori secondo le disposizioni e con le finalità di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

**Art.12 - Categorie speciali di soci** - Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art.2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

**Art.13 - Doveri dei soci** - Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti:



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori;

b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

c) a partecipare, conferendo la propria prestazione, alla attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa. La prestazione partecipativa integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

**Art.14 – Trasferibilità della quota** - Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dal presente statuto e titolo per essere ammesso come socio. L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.

**Art.15 – Perdita della qualità di socio** - La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione del socio quando lo stesso non abbia adempiuto alle obbligazioni nascenti dalla legge, dal presente statuto, dai patti e delibere sociali; quando agisca in contrasto con gli interessi della cooperativa o perda i requisiti di cui all'art.8 del presente statuto.

**Art.16 – Recesso** - Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve comunicare per iscritto alla società la propria intenzione. La di-

chiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se essa sia fondata. Il recesso del socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento delle scopo sociale. Il socio ha diritto di recesso, a norma dell'art.2437 c.c., da esercitare con un preavviso di 6 mesi (180 giorni). Non è previsto recesso parziale del socio.

**Art.17 - Morte ed estinzione del socio** - In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la quota si trasferisce all'erede sempreché ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa. In tale caso potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo di Amministrazione della cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.

In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art.2535 c.c..



*Andrea Fuortanelli*



*Arnaldo Notario*

**Art.18 – Esclusione dei soci** - Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società.
5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria. Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai sensi del successivo art.36.

**Art.19 – Scioglimento del rapporto sociale** - Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

ietà, con  
  
e mate-  
sociale;  
asi titolo  
  
ietà;  
regola-  
compe-  
  
razione  
da an-  
ecesso  
e sono  
  
Assem-  
e al tri-  
azione,  
essivo  
  
to del  
o dalla  
che la

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale e dall'eventuale soprapprezzo.

**Art.20 – Liquidazione della quota di capitale sociale - Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso delle quota versata a norma dell'art.2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.**

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

venta operativo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art.2545- quinquies e 2545-sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di quattro anni.

In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

## **Titolo 5**

### **ORGANI SOCIALI**

**Art.21 – Gli organi della società** - Sono organi della cooperativa;


Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Amministratore unico;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Collegio Sindacale, in caso di superamento da parte della cooperativa dei parametri contabili di cui all'art.2477 c.c.

**Art.22 – Assemblee dei soci** - Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di so-

		ci. Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
ai sensi		giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere	
ente agli		che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire come se-	
ne mas-		gue:	
		a) Pubblicazione su G.U. o su un quotidiano a diffusione nazionale,	
tà di co-		almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
previsti		b) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a	
buzione		mezzo di servizi postali od equipollenti forniti di avviso di ricevimento;	
		c) Lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli	
		stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la	
		data del ricevimento;	
iva;		d) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i	
		soggetti sopra indicati almeno otto giorni prima della data fissata per	
		l'assemblea. La convocazione assembleare deve effettuarsi mediante	
		invio ai soci di avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il	
		luogo e la data della prima e della seconda convocazione, la quale	
		essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.	
		Per il periodo di quindici giorni antecedenti l'assemblea l'avviso di	
opera-		convocazione deve rimanere affisso nella sede sociale.	
		In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa valida-	
straor-		mente costituita quando siano presente o rappresentati tutti i soci con	
		diritto di voto, gli amministratori e tutti, se nominati, i sindaci effettivi .	
o esse-		Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore unico o dal Presi-	
luogo di		dente e, in caso di suo impedimento, il più anziano dal Vice Presi-	
e di so-		dente; in caso di impedimento del Vice Presidente, l'Assemblea desi-	



gna a presiederla il rappresentante di un socio.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore della quota versata. Ciascun socio persona giuridica può avere diritto a più voti fino ad un massimo di cinque in ragione dell'ammontare della quota versata. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dalle assemblee. Dovrà procedersi a scrutinio palese.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

#### **Art.23- L'Assemblea ordinaria** - L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina il Presidente ed il Vice-Presidente, fissando di volta in volta il numero di questi ultimi fino ad un massimo di tre;

c) nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero;

d) nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;

e) delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stessa da parte del Consiglio di Amministrazione;

f) delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei

soci adottati dal Consiglio di Amministrazione;

g) delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

h) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da recapitarsi ai soci al domicilio eletto e da esporre nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa.

L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più



luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.

L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni esposte per esteso.

E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in  
sen  
- in  
pre:  
Le  
pre:  
Il ve  
nato  
cio.  
Art.  
bera  
men  
L'As  
- in  
sent  
con  
in as  
- in  
prese  
prese  
prese  
Il ver  
Art.2  
diver  
fiche.

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Il verbale dell'assemblea ordinaria è redatto da un Segretario nominato dal Presidente dell'assemblea. Il segretario può essere non socio.

**Art.24 – L'Assemblea straordinaria** - L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le delibere sono prese con maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;

- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.

**Art.25 - Assemblea separate delle categorie di soci** - In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee separate. L'atto di convocazione,



contenente l'ordine del giorno, darà indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.

**Art.26 - Assemblea speciali dei possessori di strumenti finanziari**

Se la società cooperativa ha emesso strumenti finanziari senza diritto di voto, l'assemblea speciale di ogni categoria è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o ne faccia richiesta non meno di un terzo dei possessori di detti strumenti.

L'assemblea speciale di ogni categoria di possessori di strumenti finanziari può deliberare, oltre che su tutti gli oggetti di comune interesse:

- sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ogni categoria e su eventuali azioni di responsabilità verso gli stessi;
- su eventuali controversie sorte con la cooperativa emittente e possibili conseguenti rinunce o transazioni;
- sulla costituzione del fondo spese necessario per tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari e per la redazione del documento sintetizzante il suo utilizzo;
- per l'approvazione di eventuali delibere dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i possessori di strumenti finanziari;
- sull'esercizio di eventuali diritti di partecipazione o patrimoniali, concessi alla categoria al momento della emissione degli strumenti finanziari;

**Art.27 - Amministratore unico e Consiglio di Amministrazione -**

La società è amministrata da un Amministratore unico oppure in alter-

nativa da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di tre consiglieri ad un massimo di cinque. In entrambi i casi gli amministratori durano in carica fino a revoca. Mentre l'Amministratore Unico può essere non socio, la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra i delegati dei soci persone giuridiche.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

I consiglieri eleggono tra loro il presidente ed eventualmente un vicepresidente e, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio. Spetta all'Assemblea determinare altresì il compenso eventualmente dovuto all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione per la sua attività a carattere continuativo in favore della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire non meno di cinque giorni prima della adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o con altro mezzo in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; a parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

**Art.28 – Poteri dell'organo amministrativo** - L'Amministratore Unico e il Consiglio di Amministrazione hanno i più ampi ed illimitati poteri di



ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri quale Consigliere Delegato, fissandone i poteri, oppure a un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio.

L'Amministratore Unico o il Consiglio, inoltre, possono nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'eventuale Organo di controllo, determinare il compenso dovuto ai consiglieri soci chiamati a svolgere specifici incarichi.

Spetta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva nella nomina di una eventuale direzione tecnica, di consulenti, personale tecnico-amministrativo, stabilendone le mansioni e i compensi, anche tra i soci.

**Art.29 – Consiglio di Amministrazione. Adunanze -** Il Consiglio è convocato dal Presidente, da un Vice Presidente, dal Consigliere Delegato, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telegramma o telefax, o raccomandata a mano, sempreché i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condi-

alla  
dei  
re a  
o fis-  
pro-  
pres-  
attuale  
ri so-  
ne la  
tecni-  
one le  
siglio è  
re De-  
mezzo  
zione. Il  
ché non  
ndata a  
ati degli  
ioni del  
a condi-


zione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione.

È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per l'Assemblea dei soci.

**Art.28 - Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni** - Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**Art.29 - Amministratore Unico e Presidente. Rappresentanza della società** - In presenza del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri eleggono tra loro il Presidente e, del caso, il Vice-Presidente. La firma e la rappresentanza sociale spettano all'Amministratore Unico o, in presenza del Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.



All'Amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione spettano la firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei.

L'Amministratore Unico o il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

**Art.30 – Collegio Sindacale** - Ricorrendone i presupposti di legge di cui agli artt.2477 e 2435 bis c.c., il controllo della società è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art.2543 c.c. .

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea  
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio Sindacale può richiedere al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, notizie sull'andamento della società e su determinate operazioni.

I Sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti.

## Titolo 6

## ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

**Art.31 - Il bilancio di esercizio** - Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, se nominati, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato.

I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:


a) Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori.

b) Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art.11 L. n. 59/1992.

c) Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del capitale sociale.

d) Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art.2514 c.c.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art.2514 c.c.. In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga de-



voluta alla riserva legale fermo quanto previsto alla lettera b) del precedente comma.

mo

In c

È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento. E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

vers

mut

**Art.32 - I Ristorni** - I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

Art

L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della Assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri.

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata

2. aumento gratuito di capitale sociale

## Titolo 7

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

**Art.33 - Scioglimento** - La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art.2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonché per la perdita del capitale sociale.

pr

2511

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci determina le

mente

modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art.11, quinto comma L. n. 59/1992.

## Titolo 8

### FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

**Art.34 - Clausola di conciliazione** - A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, autorevole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.


**Art.35 - Disposizioni Generali** - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.



Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Sando Morabito.

Andrzej Kostecki



E' copia conforme all'originale  
che si rilascia per USO PARTE

Roma li, 17 gennaio 2005

Andrzej Kostecki

